



## FERIE DOCENTI

Alla luce di alcune Circolari Interne di Dirigenti Scolastici aventi per oggetto: richiesta ferie personale docente, ci corre l'obbligo di fare qualche considerazione ed appunto normativo.

Innanzitutto, domanda: si può collocare in ferie d'ufficio il docente con contratto a tempo indeterminato nelle giornate in cui non ci sono lezioni? È invero piuttosto difficile comprendere la ragione di un comportamento di cui non si riescono a cogliere né i "vantaggi", né i riferimenti normativi che possano fornirgli legittimazione.

Certamente non si producono effetti di contenimento della spesa, in qualche modo paragonabili a quelli che scaturiscono dall'applicazione della normativa recentemente introdotta per il personale supplente. Per il personale a tempo indeterminato, infatti, non si dà luogo al pagamento di compensi per ferie non godute, non essendovi un'interruzione del rapporto di lavoro a cui possa seguire tale eventualità. Ma anche per il personale a tempo determinato, per la verità, le disposizioni finalizzate a contenere i compensi sostitutivi non si spingono mai a ipotizzare l'attribuzione d'ufficio delle ferie: l'obiettivo del risparmio, nel loro caso, è ottenuto in via indiretta, non già forzando la loro domanda di ferie, né tantomeno obbligandoli a fruirne, ma semplicemente (ancorché amaramente...) detraendo comunque dal computo delle ferie maturate e non fruite il numero dei giorni di sospensione delle attività in cui avrebbero potuto goderne. Se è lo stesso Legislatore a evitare di incagliarsi in forzature che evidentemente sa di non poter mettere in atto con troppa disinvoltura, non si vede perché vi debba ricorrere di sua iniziativa un dirigente scolastico, quando oltretutto da quelle decisioni non consegue alcuna utilità pratica.

Ad ogni buon conto può essere utile passare rapidamente in rassegna le norme di riferimento per quanto riguarda il diritto alle ferie e le modalità della loro fruizione. La materia è trattata dal CCNL all'art. 13 e, per quanto riguarda il personale docente, dal comma 9, in cui il periodo utile per il godimento delle ferie viene circoscritto - nella formulazione originaria del testo - a quello di sospensione delle attività didattiche (1° luglio - 31 agosto), con la sola eccezione dei sei giorni utilizzabili a determinate condizioni anche in periodi di normale attività.

La legge di stabilità per il 2013 (l. 228/2012 - art. 1, comma 54) è intervenuta a modificare di fatto il testo del contratto, poiché stabilisce che i docenti possano fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare in altra occasione, non si può non leggere tale modifica come passaggio propedeutico alle disposizioni inserite nel successivo comma 5, che impongono di scomputare, ai fini della corresponsione del compenso sostitutivo al docente con contratto a tempo determinato, i giorni in cui non ci sono lezioni dal numero dei giorni di ferie maturate e non godute.

Non ci sono altre norme, oltre a queste, da cui far discendere una diversa formulazione del testo contrattuale. Ad eccezione della modifica per cui la "sospensione dell'attività didattica" diventa "sospensione delle lezioni", tutto il resto rimane inalterato, ivi compresa la parte in cui si dispone che "la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria". Il testo è quello dell'art. 19, riguardante il personale a tempo determinato: a maggior ragione va ritenuto applicabile al personale di ruolo, per il quale una precisazione del genere apparirebbe del tutto superflua, se non addirittura priva di senso.

Anche alla luce di quanto contenuto nella normativa di legge e contrattuale, risulta evidente che né i docenti a tempo determinato, né tantomeno quelli di ruolo, hanno alcun obbligo di richiesta delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, né è consentito in alcun modo al dirigente di collocare d'ufficio in ferie il personale durante i tali giorni. Non ve ne sarebbe, oltretutto, alcuna plausibile ragione.